Comune di Montespertoli
Provincia di Firenze

Regolamento generale delle Entrate

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 30/12/1998
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/01/1999
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2001
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2007
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 12/06/2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 21/12/2020
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024

Indice

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 3

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 3
ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE 4
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE 4
ART. 5 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE 4
ART. 6 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE 5
ART. 7 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO 5
ART. 8 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 6
ART. 9 – SANZIONI 7
ART. 10 – TUTELA GIUDIZIARIA 7
ART. 11 – FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA 7
ART. 12 – FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA 8
ART. 13 – CONTENZIOSO 10
ART. 14 – AUTOTUTELA 10
ART. 15 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 10

TITOLO III – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ART. 16 – OGGETTO 11
ART. 17 – COMPENSAZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE 11

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 18 – INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE 11
ART. 19– CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE 12
ART. 20– CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI 12
ART. 21– TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE 12
ART. 22 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE 13
ART. 23 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO 15
ART. 24 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 17

ART. 25 - NULLITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 17
ART. 26 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO 18
ART. 27 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE 18
ART. 28 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE 18
ART. 29 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO 19
ART. 30 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA 19
ART. 31 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA 20
ART. 32 - DOCUMENTI DI PRASSI 20

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni; dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione in materia nonché alla Legge 27/07/2000 n. 212.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno altresì lo scopo di:
   a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
   b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità,efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
   c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
   d) attuare una corretta, efficace ed economica gestione della fiscalità;
   e) assicurare adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in maniera tributaria ed in generale sulle entrate.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le vigenti leggi.

TITOLO II– DISCIPLINA DELLE ENTRATE

ART. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione , individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento uniformato ai criteri stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1., e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, i principi da questa desumibili, nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ART. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera (G.C. o C.C.) entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e/o le tariffe, e/o le detrazioni, in ultimo applicate.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel contemperamento fra i valori di mercato e le esigenze sociali. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, avendo riguardo al conseguimento del miglior rapporto costo-benefici anche in considerazione dell'utilità sociale del servizio stesso.

ART. 5
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lvo. 15 dicembre 1997 n. 446:
   a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lvo 14/08/2000 n. 267 e all'art. 22 comma 3 lett. c), della legge 8 giugno 1190 n. 142;

c) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici e mediante procedura di gara, alle Società per Azioni;

d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici e mediante procedura di gara, alle società miste per la gestione presso altri Comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente,può essere rinnovata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 44 commi 1) e 2) della legge 24/12/1994 n. 724.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune o loro parenti e affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate del Comune i responsabili dei singoli servizi od uffici ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria.
3. L'amministrazione può, con proprio provvedimento, assegnare ad altro responsabile l'attività di controllo, verifica e riscossione coattiva quando questi non sia individuato dalla legge.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

ART. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributo, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento, valutata in relazione anche alla loro utilità sociale, dei beni e dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata, se non disposto diversamente secondo l'art. 6 comma 3., provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli

adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. In particolare, il responsabile, deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio dei soggetti esterni all'ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lvo. 446/97.

ART. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuato secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per tutte le entrate, ad eccezione di sanzioni per violazioni amministrative che vengono riscosse ai sensi della L. 689/1981.
2. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune, a mezzo dei responsabili delle entrate incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
   Deve essere notificato, al contribuente, apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, le norme che si ritengono violate, gli elementi probatori posti a fondamento dell'atto, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto con l'indicazione di eventuali benefici di riduzione della sanzione, l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, le norme che si ritengono violate, gli elementi probatori posti a fondamento dell'atto, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto con l'indicazione di eventuali benefici di riduzione della sanzione, l'autorità per l'eventuale impugnativa.
4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notificazione nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento.
5. Le attività di accertamento e recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
6. Gli avvisi di accertamento esecutivi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile dell'entrata patrimoniale. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'avviso di accertamento esecutivo entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato

in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

ART. 9
Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie previste dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 23/12/1997 e successive modificazioni, sono graduate con delibera adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti massimi e minimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie possono essere previste nei regolamenti relativi ad ogni singola entrata ovvero negli atti relativi all'individuazione delle tariffe annuali.
3. In caso di mancato pagamento delle tariffe di contribuzione richieste, seguirà l'invito agli inadempienti, a regolarizzare la loro posizione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.
4. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto al pagamento, si provvederà al recupero della somma e delle spese vive di recupero, attivando la procedura prevista dalla legge ed applicando una penale, in caso di mancato pagamento nei termini come sopra indicati, del:
    - 10% se il pagamento avviene nei successivi 30 giorni;
    - 30% in caso di ulteriore ritardo
5. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento dal responsabile o da altro soggetto individuato ai sensi dell'art. 6 comma 3.

ART. 10
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi delD.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il responsabile del servizio o ufficio del Comune o del concessionario ex art. 52 comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Il Comune può decidere di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato.

ART. 11
Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e ogni altra modalità prevista dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15/05/1997 è valutata di modica entità la somma di € 3,00 su base annua. Pertanto, non devono essere versate, in sede di autoliquidazione dei tributi comunali, se non è stato stabilito limite diverso nel regolamento di ciascun tributo, le somme al di sotto di € 3,00.

ART. 12
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

   La riscossione coattiva delle sanzioni irrogate per violazioni amministrative può essere effettuata tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Per le entrate relative alle sanzioni amministrative di cui al secondo periodo del comma 1, è attribuita al responsabile della specifica entrata, se non indicato diversamente secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3., o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del d.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910.
4. Per la riscossione delle entrate relative alle sanzioni amministrative di cui al secondo periodo del comma 1 tramite iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28/01/1998 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile, se non indicato diversamente secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3., o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le diverse entrate e dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali ad eccezione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4, gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile dell'entrata patrimoniale.

6. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile del Servizio Gestione Risorse in caso di entrate patrimoniali, può concedere, anche per le somme già iscritte a ruolo, su richiesta dell'interessato, il pagamento dei tributi o delle entrate patrimoniali arretrati nel seguente numero di rate mensili di pari importo, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese:

    a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;

    b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;

    c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;

    d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;

    e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.

    Gli importi si riferiscono alla complessiva somma dovuta di tributi della stessa persona fisica o giuridica. Lo stesso criterio si applica alle entrate patrimoniali accertate e alle somme iscritte a ruolo. La domanda di dilazione può essere presentata solo ed esclusivamente in riferimento al dovuto complessivo accertato e non per singoli avvisi di accertamento emessi.

    La dilazione di cui al presente comma è concessa in ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per le somme di importo superiore ad euro 10.000,00 e fino ad euro 60.000,00 il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa. Per le somme di importo superiore ad euro 60.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla presentazione della garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, inoltre il richiedente deve descrivere la propria situazione patrimoniale e reddituale con riferimento a parametri verificabili da banche dati. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La dilazione si perfeziona all'atto della concessione previa acquisizione delle eventuale garanzia di cui al presente comma. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal comma 802 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. E' stabilito in € 12,00, come previsto dalla L. 289/2006 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune, a meno che lo specifico regolamento di ogni singolo tributo non stabilisca un importo diverso. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 13

Contenzioso

1. Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Municipale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di un suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e proporre appello.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
6. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri Comuni mediante una struttura all'uopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

ART. 14

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio o ufficio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5 lett. b) del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 esercita istituto di autotutela ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, come disposto dagli artt. 30 e 31 del presente regolamento.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449 e previa adozione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

TITOLO III – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ART. 16
Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a far data dal 1° gennaio 2007 e secondo le disposizioni del presente titolo.

ART. 17
Compensazione verticale o orizzontale

1. Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o ad altri tributi relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. deve presentare, entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
   - generalità e codice fiscale del contribuente;
   - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - l'indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare distinte per anno d'imposta;
   - dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e delle quali si chiede la compensazione;
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 18
Informazioni del contribuente

1. L'Ente assume l'obbligo di porre in essere tutte le iniziative che si rendono necessarie per consentire al contribuente la piena conoscenza in materia tributaria, sia legislative che amministrative, anche mediante sistemi elettronici d'informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

ART. 19

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Ente comunica o notifica al contribuente gli atti impositivi ed assicura l'azione di liquidazione, accertamento ed iscrizione a ruolo, nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 212/00. Restano confermate comunque le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

ART. 20

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ogni atto di liquidazione ed accertamento dell'Ente deve obbligatoriamente essere motivato, a pena di annullabilità, in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

   Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Qualora vengano contemporaneamente predisposti o notificati o comunicati più atti con richiamo allo stesso atto probatorio, quest'ultimo deve essere allegato al primo atto riferito alla loro numerazione ordinale.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione:
   a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
   b) del responsabile del procedimento;
   c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   d) delle modalità, del termine, dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
   e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
   f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo e dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
4. Gli atti sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile dell'entrata patrimoniale.

ART. 21

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In attesa dell'emanazione del rispettivo decreto attuativo dell'art. 8 della Legge 212/00, l'istituto di compensazione si applica con le modalità previste dalle disposizioni di ogni singolo tributo.

ART. 22

Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo. Il contribuente può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente. La risposta deve essere e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

   Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Possono presentare istanza di interpello tutti i contribuenti, anche non residenti, oppure i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale si riferisce al medesimo caso che riguarda una pluralità di soggetti.
5. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza deve:

   - fare espressamente riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello;
   - essere redatta in carta libera ed esente da bollo;

- presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC;
- contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati, eccetto i casi di inammissibilità, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.

I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata; All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

8. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie;
b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;

g) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5.

9. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

10. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

11. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.

12. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 11.

13. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

ART. 23
Principio del contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. 3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

c) il rigetto, anche parziale1, delle richieste di rateazione;

d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 30 e 31;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
i) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
j) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente. È altresì facoltà del contribuente chiedere di essere convocato. Lo schema di atto deve indicare almeno:
   a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
   b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
   c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse: i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
   d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
   e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini dell'accertamento e/o per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui al comma precedente, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

10. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 24
Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ART. 25
Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ART. 26

Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

ART. 27

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 28

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria1, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 29

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 30

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. 1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
   a) errore di persona;
   b) errore di calcolo;
   c) errore sull'individuazione del tributo;
   d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
   e) errore sul presupposto d'imposta;
   f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
   g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 31
Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 30.

ART. 32
Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
   a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
   b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
   c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
   d) interpello;
   e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.